

# Comm.Trib. Reg. Puglia

Sezione XI

Sentenza del 02/12/2004 n. 35

## Intitolazione:

TARSU - Ambito applicazione e presupposti - Residui e scarti di lavorazione venduti ad altre aziende - Richiesta di esonero dalla tassazione per la superficie in cui sono prodotti - Insussistenza

## Massima:

Il presupposto di ordine generale per la Tarsu e' costituito dall'attivazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ad opera del Comune nel cui territorio insiste la superficie immobiliare ( art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993 ), con esclusione delle superfici interessate da "rifiuti speciali". I residui di tessuti e scarti di lavorazione derivanti dall'attivita' di confezione per l'abbigliamento, anche se venduti ad altre imprese, comportano l'assoggettamento alla tassazione della superficie interessata alla loro produzione, non essendo rifiuti speciali.

## Testo:

### FATTO

La s.r.l. L., con sede in Bisceglie, in persona dell'Amministratore unico Sig. R.C., impugnava cartella esattoriale, con iscrizione a ruolo, di Lire 6.520.000=, con la quale la S. Puglia richiedeva, per conto del predetto Comune, il pagamento della TARSU attinente agli anni 1997 e 1998.

La suddetta societa' ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata cartella ed il rimborso della rata gia' pagata in data 30/4/1997, precisava che i residui dei tessuti, derivanti dallo svolgimento della propria attivita' di confezioni varie ed accessori per abbigliamento, erano stati regolarmente venduti e pertanto non conferiti al servizio urbano per la raccolta dei rifiuti, come, invece, quelli relativi ai soli spazi occupati dagli uffici amministrativi.

Il Comune di Bisceglie, ritualmente citato, non si' costituiva in giudizio.

I Giudici di primo grado respingevano il ricorso, con la motivazione che la societa' contribuente non ha fornito alcuna prova dimostrativa dell'asserita insussistenza, nella specie, dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria.

Avverso tale sentenza la societa' contribuente ha proposto gravame, con il quale chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento della contestata iscrizione a ruolo ed il rimborso dell'importo complessivo gia' versato.

A sostegno del proprio appello, la societa' contribuente ribadisce che i residui e gli scarti di lavorazione ottenuti dai cicli di produzione della propria attivita', costituiti da piccoli pezzi di tessuto, venivano venduti ad altre aziende interessate per la loro totale quantita', come si evince dalle relative fatture di vendita acquisite in copia agli atti processuali, e che solo per i pochi spazi adibiti ad uffici amministrativi il servizio urbano provvedeva alla raccolta dei relativi rifiuti presso i predisposti cassonetti.

Tant'e' vero che, per gli anni 1999-2000-2001 e' stata riconosciuta dalla stessa Amministrazione Comunale di Bisceglie, previo accordo con la societa' medesima, una riduzione della tassazione in questione, in relazione agli spazi effettivamente interessati alla produzione dei rifiuti, giusta cartelle esattoriali di detti anni, prodotte in copia.

### DIRITTO

Ai fini della risoluzione della presente controversia e' opportuno rammentare che il presupposto di ordine generale per la tassazione di che trattasi e' costituito dall'attivazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ad opera del Comune nel cui territorio

insiste la "superficie immobiliare", oggetto d'imposizione (art. 59 D.Lgs., 15/11/1993, n. 507). Per cui, una volta istituito ed attivato detto servizio da parte del Comune, la tassa e' dovuta da tutti coloro che occupano o conducono nel suo territorio immobili di qualsiasi tipo (art. 62 D.Lgs. n. 507/1993), a prescindere dalla effettiva quantita' dei rifiuti prodotti.

A tale regola generale, comportante il pagamento della TARSU, si sottrae naturalmente, come eccezione, la previsione normativa di cui all'art. 270, comma 2, T.U.F.L., il quale - com'e' noto - contempla la non computabilita', ai fini della tassazione, delle superfici interessate da "rifiuti speciali". Ma, tale circostanza pacificamente non ricorre nella presente fattispecie controversa, nella quale - come si evince dagli atti di causa - non risulta trattarsi di rifiuti speciali, bensì, come gia' detto, di semplici "residui di tessuti e scarti di lavorazione", ottenuti dai cicli produttivi dell'attivita' di confezione per l'abbigliamento, svolta dalla societa' contribuente.

Ne' ai fini dell'accoglimento del presente appello, puo' rilevare l'osservazione, formulata dalla medesima societa', che i suddetti residui e scarti di tessuti non fossero conferiti, come per i residui solidi attinenti agli Uffici amministrativi, al Servizio urbano per la raccolta dei rifiuti bensì venduti ad altre aziende interessate al loro acquisto, dal momento che - come gia' ricordato - la tassa e' commisurata semplicemente alla "superficie" dell'immobile e non alla effettiva quantita' dei rifiuti prodotti e conferiti al predetto Servizio di raccolta.

Irrilevanti appaiono, inoltre, le ulteriori doglianze intese ad evidenziare che, per gli anni 1999-2000-2001, sarebbe stata riconosciuta ed effettuata dal Comune, rispetto ai precedenti contestati anni 1997 e 1998, una tassazione ridotta in relazione alle superfici immobiliari effettivamente tassabili in tale triennio (mq. 36 per uffici, mq. 535 per stabilimenti e mq. 735 per depositi), dal momento che, dagli atti processuali, sia di primo che di secondo grado, non si evince alcuna informazione, da parte della societa' appellante, in ordine alle superfici effettivamente preesistenti nei due predetti anni oggetto d'imposizione.

Alla stregua delle sussesposte considerazioni, il Collegio esprime l'unanime avviso che il presente gravame non meriti di essere condiviso.

Sussistono apprezzabili motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello della societa' contribuente. Spese compensate.